



DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 1514

Tit. I - Cl. 3

Roma, li 23 marzo 2020

Ai Direttori delle Strutture di
Ricerca dell'INAF

Ai Responsabili amministrativi
delle Strutture territoriali dell'INAF

A tutti i Servizi di Staff

Al Direttore Scientifico

Dirigente dell'Ufficio I

E p.c. Al Presidente

Al Personale dell'Istituto Nazionale
di Astrofisica

SEDE

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020.

Come è noto, in data **22 marzo 2020**, è stato emanato dalla "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" un altro "**Decreto**", relativo all'oggetto, il quale prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a):

- la "...sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezioni di quelle indicate nell'allegato 1...";
- che, per "...le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18..."

Tra le attività escluse dalla predetta sospensione rientra anche la "...ricerca scientifica...".

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, come innanzi richiamato, dispone, tra l'altro, che:

- fino "...alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da "**COVID-2019**", ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che, conseguentemente:
 - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, numero 81...";
- la "...prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione...";
- in "...tali casi l'articolo 18, comma 2, della Legge 23 maggio 2017, numero 81 non trova applicazione...";
- qualora "...non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), le pubbliche amministrazioni

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione ed altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva...";

- *esperite "...tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio...";*
- *il "...periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista...";*

Le disposizioni contenute nel "**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**" del 22 marzo 2020 sono efficaci a decorrere da oggi e fino al **3 aprile 2020**.

Ai sensi dell'articolo 2 del predetto "**Decreto**", anche l'efficacia delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 è prorogata fino al **3 aprile 2020**.

Pertanto, tutti i dipendenti della Amministrazione Centrale e delle Strutture di Ricerca, fatte salve le eccezioni disciplinate dalla presente nota circolare, sono ancora obbligati ad utilizzare, per l'intero periodo di vigenza delle disposizioni innanzi richiamate e secondo le modalità concordate con i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano servizio, le forme flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero il "**lavoro agile**" ed il "**telelavoro**", anche in deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Non sono soggetti a tale obbligo:

- a) i dipendenti preposti alle attività indifferibili ed ai servizi essenziali all'uopo individuati dalla Direzione Generale, dalla Direzione Scientifica e dai Direttori di Struttura, in attuazione dell'Atto di Indirizzo del Presidente del 9 marzo 2020;
- b) i dipendenti che, per specifiche, eccezionali o straordinarie esigenze di servizio, strettamente connesse alla necessità di garantire la regolare prosecuzione della propria attività di lavoro mediante l'utilizzo delle predette forme flessibili, vengano espressamente autorizzati a recarsi nella sede di lavoro dai Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano la loro attività, limitatamente agli eventi che

giustificano tali esigenze e ai periodi temporali individuati nell'atto autorizzativo.

I dipendenti che rientrano tra quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b) sono comunque tenuti a munirsi, prima di raggiungere la sede di servizio per svolgere la prestazione lavorativa, della autocertificazione richiesta dalle disposizioni governative vigenti in materia, come innanzi richiamate, corredata dal prescritto atto autorizzativo.

Inoltre, laddove le Regioni lo abbiano già espressamente previsto o lo dovessero comunque prevedere nei prossimi giorni, i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative territorialmente interessate sono tenuti a predisporre idonei controlli della temperatura corporea dei dipendenti che, per qualsiasi ragione, dovessero recarsi nella sede di servizio e rispettare, a seconda dei relativi esiti, i protocolli all'uopo definiti.

Qualora le mansioni del dipendente non siano compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo del "**lavoro agile**" o del "**telelavoro**" o siano, in generale, difficilmente conciliabili con le predette forme flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative alle quali i dipendenti interessati sono assegnati, potranno utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione, della turnazione o della formazione e dell'aggiornamento professionale, mediante la partecipazione a corsi o a interventi formativi a distanza o mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche, secondo quanto previsto dall'articolo 87 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, numero 18, come innanzi richiamato.

Nel caso in cui nessuno dei predetti strumenti sia utilizzabile, per ragioni oggettivamente inconfutabili, i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali i dipendenti interessati prestano la loro attività dovranno formulare al Direttore Generale una proposta di esenzione dal servizio dei predetti dipendenti, adeguatamente documentata e motivata.

In tale ipotesi, il Direttore Generale, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti necessari, si riserva di accogliere o di respingere la predetta proposta con apposito provvedimento.

Restano ferme tutte le altre direttive contenute nelle precedenti note circolari emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quelle impartite con la presente nota circolare.

I Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" sono invitati a dare immediata attuazione alle direttive impartite con la presente nota circolare.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente nota circolare.

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano TELESIO
(firmato digitalmente)